

		<i>[Schema di convenzione]</i>	
		Repubblica Italiana	
		Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Modena	
		CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE LIBERALE IN DENARO DESTI-	
		NATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI FRUIZIONE CICLOPEDO-	
		NALE DELLA RISERVA NATURALE "CASSA DI ESPANSIONE DEL	
		FIUME SECCHIA " E DELL'OMONIMO SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS	
		IT4030011.	
		In Modena presso la sede legale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità	
		Emilia Centrale	
		TRA I SIGNORI	
		Arch. VALERIO FIORAVANTI Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D che dichiara	
		di intervenire nel presente atto nella qualità di Direttore dell' Ente di gestione per i	
		Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale Cod. Fisc. 94164020367 Part. IVA	
		03435780360 con sede legale in Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena di	
		seguito denominato "Ente" o "beneficiario", ivi domiciliato per la carica, ed in rappre-	
		sentanza di detto Ente in virtù della deliberazione di nomina del Comitato Esecutivo n.	
		42 del 29/06/2023, altresì autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto di spon-	
		sorizzazione con deliberazione del Comitato Esecutivo n. ____ del ____/____/____;	
		E	
		PAOLO MONTANARI Cod. Fisc. MNTPLA71P20D969J che dichiara di interve-	
		nire nel presente atto nella propria qualità di Legale rappresentante in nome e per conto	
		della Società LOGTAINER SRL Cod. Fisc. & Part. IVA 03612220107 con sede	
		legale in Corso Concordia, 11 - 20129 Milano (MI) di seguito "soggetto erogatore";	
		PREMESSO	
		CHE il fine prioritario dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia	
		- 1 / 8 -	

[Schema di convenzione]

Centrale è quello di contribuire, nel quadro dei Piani e Programmi dell'UNEP, dell'UE

e dello Stato italiano, ad arrestare la perdita della biodiversità e a mantenere la funzio-

nalità dei servizi ecosistemici promuovendo nel contempo la valorizzazione del patri-

monio naturale e il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali.

CHE l'attività dell'Ente è volta inoltre ad attuare le previsioni dalla Legge regionale

dell'Emilia-Romagna 17/02/2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del

sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) e in par-

ticolare a realizzare la gestione unitaria dei diversi tipi di aree protette esistenti all'in-

terno del territorio della Macroarea Emilia Centrale così come previsto dalla L.R.

dell'Emilia-Romagna 24/2011 e s.m.i. e dalla L.R. 13/2015 e s.m.i.

CHE l'impostazione generale della gestione dell'Ente è tesa a rendere evidente, in

primo luogo a chi le abita, le aree protette come opportunità per sprigionare le poten-

zialità offerte dalle risorse naturali, storiche, paesaggistiche, culturali e umane presenti.

CHE fra le aree protette in gestione all'Ente vi è anche la Riserva naturale "Cassa di

espansione del fiume Secchia" e l'omonimo sito della Rete Natura 2000 ZSC-ZPS

IT4030011.

PRESO ATTO

CHE il percorso ER13 da Rubiera a Baiso (Loc. Muraglione) è stato realizzato nell'am-

bito del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 dell'Asse tematico E -

Altri interventi - per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione

della mobilità sostenibile dal raggruppamento di enti, tramite specifico Accordo ope-

rativo, composto dai Comuni di Castellarano, in qualità di capofila, Casalgrande, Ru-

biera e Baiso e dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

CHE l'Ente Parchi Emilia Centrale è concessionario dei terreni demaniali, su cui si

sviluppa il tracciato ER13 per una larghezza di 5 metri, fino al 31/12/2038 a seguito di

[Schema di convenzione]

concessione di Arpae Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni sede di Reggio Emilia, atto n. DET-AMB-2020-1081 del 06/03/2020 (rif. prot. 37372/2020 del 06/03/2020).

CHE il Percorso extraurbano ER13 Rubiera / Baiso, contenuto nel Piano regionale integrato dei trasporti PRIT 2025 dell'Emilia-Romagna ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 2, è riconducibile alla tipologia di "percorso natura" di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), della citata Legge 2-2018 e anche a "percorso escursionistico" ai sensi della Legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 14.

CHE il Percorso ER13 presenta un fondo non omogeneo, in alcuni tratti migliorato, e si snoda attraversando un contesto naturale e semi-naturale fluviale e demaniale non gestito.

CHE le principali finalità del Percorso comprendono: incrementare la mobilità sostenibile e il cicloturismo, favorire la fruizione e la conoscenza dell'ambiente naturale e fluviale, favorire una modalità sostenibile per i collegamenti casa-lavoro in un'area densamente antropizzata e fortemente congestionata per il traffico veicolare motorizzato su gomma.

CHE il progetto prevedeva originariamente la realizzazione del tratto ciclo-pedonale tra i binari del raccordo ferroviario per il terminal merci e la stazione FS di Rubiera. Nella fase di realizzazione del Percorso nel territorio rubierese è emersa una problematica relativa all'attraversamento o superamento di tale linea ferroviaria locale. Per il superamento di tale problematica si è concordata tra i vari attori pubblici e privati coinvolti una soluzione alternativa al tracciato originario per raggiungere il centro di Rubiera, la stazione FS e la Corte Ospitale, prolungando il percorso ciclopedonale ER 13 lungo il corso del Secchia, attraversare il torrente Tresinaro, in prossimità della confluenza nel Secchia, con una nuova passerella ciclo-pedonale e quindi collegarsi alla

[Schema di convenzione]

sede operativa dell'Ente presso la Corte Ospitale e da lì, con pedonali e ciclabili esistenti, raggiungere la Stazione FS di Rubiera.

CHE la nuova passerella ciclopedonale per l'attraversamento del torrente Tresinaro sarà realizzata con risorse provenienti parzialmente da risorse pubbliche dei Comuni di Castellarano, Casalgrande e Rubiera e dell'Ente Parchi Emilia Centrale.

CHE questa modifica del tracciato nella sua parte terminale verso nord implica inoltre una variante generale ad un altro progetto di cui è titolare l'Ente Parchi Emilia Centrale, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna sul Piano investimenti per le Aree protette 2021-2023, denominato ECEN 10 le cui risorse verranno utilizzate per realizzare il tratto a valle del nuovo ponte sul torrente Tresinaro fino alla Corte Ospitale.

CHE il nuovo tracciato garantisce una maggiore fruizione alla Riserva naturale "Cassa di espansione del fiume Secchia" e dell'omonimo Sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 e costituirà l'unico punto di accesso ciclopedonale alle Casse di Espansione, alla Riserva e al sito RN2000 una volta iniziati gli interventi di AIPO per la realizzazione delle opere idrauliche straordinarie sul nodo idraulico primario costituito dall'area delle casse di laminazione nel territorio rubierese.

VISTA

LA comunicazione del 21/11/2023 di Terminal Rubiera srl, depositata agli atti dell'Ente al prot. 0004049-2023 di pari data, con la quale la Società medesima manifesta la propria disponibilità a riconoscere un sostegno economico a favore dell'Ente, anche attraverso la propria Società controllante, mediante l'erogazione liberale in denaro a sostegno delle attività di fruizione ciclopedonale della Riserva "Cassa di espansione del fiume Secchia" e dell'omonimo sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011.

RICHIAMATO

IL DPR del 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. che all'art. 100, comma 2, lett. n), dispone che

[Schema di convenzione]

dal reddito d'impresa "Sono inoltre deducibili [...] le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale [...] per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. [...] ".

PRESO ATTO CHE

IL soggetto erogatore effettua l'erogazione in spirito di libertà.

Le Parti, a seguito di specifici incontri, hanno concordato nella somma di € 40.000,00 l'importo a sostegno delle attività di fruizione ciclopedonale della Riserva "Cassa di espansione del fiume Secchia" e dell'omonimo sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011.

LA somma è inserita nel bilancio armonizzato pluriennale 2024/2026 dell'Ente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

| ARTICOLO 1 | L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale si impegna a:

- realizzare attività di fruizione ciclopedonale della Riserva "Cassa di espansione del fiume Secchia" e dell'omonimo sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011;
- rendere di pubblico dominio la circostanza che le attività di cui sopra sono attuati grazie all'erogazione del soggetto erogatore con la seguente dicitura: "attività realizzata a seguito di erogazione liberale della ditta Logtainer srl".

| ARTICOLO 2 | Il soggetto erogatore Logtainer srl si impegna a versare per tale erogazione liberale all'Ente un importo complessivo di Euro 40.000,00 da versare in due soluzioni, il 20% dell'importo entro il 31 dicembre 2024, il rimanente 80% a seguito dell'attuazione di azioni e/o infrastrutture inerenti alla fruizione ciclopedonale da parte

[Schema di convenzione]

dell'Ente beneficiario. In entrambi i casi i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente

mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Ente che, fino alla data di vi-

genza del contratto di tesoreria attualmente in vigore con il Banco Popolare - Agenzia

di Fiumalbo (MO), con scadenza fissata al 31/12/2027, è codificato con il seguente

Iban: IT53P0503466770000000011649.

L'Ente si impegna a redigere e rendere pubblica una specifica relazione consuntiva, in

occasione dell'approvazione del proprio rendiconto consuntivo nei tempi e nei modi

stabiliti dalla normativa vigente in materia di pubbliche amministrazioni, delle attività

svolte e delle somme spese riferibili alla presente convenzione.

| ARTICOLO 3 | L'Ente beneficiario ha diritto di risolvere la presente convenzione in

qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle pattuizioni di cui all'art. 2, con

preavviso scritto di gg. 30 a mezzo di raccomandata A/R ovvero tramite posta elettro-

nica certificata (P.E.C.). In caso di risoluzione del contratto il soggetto erogante è te-

nuto al risarcimento del danno cagionato all'Ente.

Il soggetto erogante ha diritto di risolvere la presente convenzione in qualsiasi mo-

mento, in caso di inadempimento delle pattuizioni di cui all'art. 1, con preavviso scritto

di gg. 30 a mezzo di raccomandata A/R ovvero P.E.C.

Per la risoluzione della convenzione le Parti di riportano integralmente a quanto previ-

sto dall'articolo 1453 del Codice civile.

| ARTICOLO 4 | La presente convenzione ha effetto tra le Parti a decorrere dalla data

di stipula e fino a tutto l'anno 2026.

| ARTICOLO 5 | Il soggetto erogante non avrà il diritto di utilizzazione per uso pub-

blicitario e commerciale dell'immagine dell'Ente beneficiario.

| ARTICOLO 6 | Il soggetto erogante avrà il diritto, per la durata della convenzione,

di svolgere nel territorio nazionale ogni attività pubblicitaria e promozionale che

[Schema di convenzione]

ritenga opportuna relativamente alla propria erogazione e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nell'erogazione medesima; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti.

| ARTICOLO 7 | La erogazione relativa all'importo di cui alla presente convenzione è soggetta alle norme vigenti in materia fiscale. A tal fine si dichiara che il valore della presente convenzione è pari all'importo complessivo di € 40.000,00 con le modalità così come riportate nel precedente articolo 2.

| ARTICOLO 8 | La stipula della presente convenzione è tassativamente limitata alla erogazione complessiva indicata all'articolo 7, nei tempi e nei modi di cui all'articolo 2, ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra soggetto erogante ed Ente beneficiario, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

| ARTICOLO 9 | Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il Foro competente è quello di Modena.

| ARTICOLO 10 | La presente convenzione è soggetta a registrazione gratuita ai sensi dell'art. 3, comma 1, et art. 55, comma 2, del D.Lgs. 346/1990. Le altre spese, eventualmente derivanti dal presente atto, saranno a carico del soggetto erogatore.

Ai fini fiscali si applicano le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, lett. n) del DPR 22/12/1986, n. 917 e s.m.i. L'atto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. Le spese contrattuali sono a carico del soggetto erogatore.

| ARTICOLO 11 | Per quanto non specificato nel presente atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

| ARTICOLO 12 | Le Parti unanimemente dichiarano di essere informate, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016 et D.Lgs. 101/2018, che i dati personali

[Schema di convenzione]

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente contratto e delle azioni e/o finalità amministrativo-contabili che da esso deriveranno. Le Parti sono autonome titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del presente contratto. Nel trattamento dei dati le Parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare agli obblighi previsti dal Reg. UE 679/2016 et D.Lgs. 101/2018 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il presente contratto è conservato nella raccolta degli atti dell'Ente in formato elettronico sui propri gestionali informatici attivi su cloud esterno certificato SaaS in ottemperanza alle disposizioni governative per tramite di AgID e ACN. Si fa rinvio al Reg. UE 679/2016 circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali.

L'atto consta di n. 7 pagine intere e fin qui di questa ultima.

Letto ed approvato, e sottoscritto.

per Ente parchi Emilia Centrale per Logtainer srl

Arch. Valerio Fioravanti Paolo Montanari

(Originale firmato digitalmente - D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate)

Imposta di bollo (€ 32,00) assolta in modalità telematica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17/06/2014. Il pagamento è stato effettuato mediante versamento con modello F24 in data ____/____/____.